

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2324 del 15/05/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SURGITAL SPA, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PASTA FRESCA SURGELATA IN COMUNE DI CONSELICE, VIA BASTIA, N.16/1, LOCALITÀ LAVEZZOLA. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.3536/2018 dell'11/07/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2374 del 14/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quindici MAGGIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SURGITAL SPA**, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PASTA FRESCA SURGELATA IN COMUNE DI CONSELICE, VIA BASTIA, N.16/1, LOCALITÀ LAVEZZOLA. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.3536/2018 dell'11/07/2018.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2018/3536 dell'11/07/2018 a favore della Ditta Surgital SPA, avente sede legale e attività di produzione pasta fresca surgelata in Comune di Conselice, Via Bastia, n.16/1, località Lavezzola, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali a seguito della realizzazione dell'impianto di depurazione aziendale;

La Ditta Surgital SPA ha poi presentato in data 12/12/2018 ad ARPAE SAC di Ravenna ed alla Regione Emilia Romagna istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di ampliamento dello stabilimento e che con nota PGRA 2019/51795 in data 29/03/2019 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha trasmesso lo schema di Delibera di screening, con prescrizioni, alla Regione Emilia Romagna;

CONSIDERATO che:

- a seguito di sopralluogo effettuato dal Servizio Prevenzione Ambientale – Area Est in data 26/04/2019 al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni inserite nella Determina Dirigenziale AUA 2018/3536, sono emerse difformità in particolare per l'area "diesel tank". Tale area di rifornimento automezzi risulta difforme rispetto a quanto riportato nella planimetria allegata all'AUA sopracitata in quanto non risulta provvista di intercettazione acque con grigliato e rilancio al depuratore aziendale, ma recapita nella rete delle acque meteoriche e di dilavamento che afferiscono allo scarico S1, in acque superficiali;
- il pozzetto di campionamento risulta difficilmente accessibile a seguito del posizionamento di due serbatoi in vetroresina della capacità di 27 mc ognuno e dello stoccaggio della soda caustica e del polielettrolita in due cisternette da circa 1 mc.

A seguito del sopralluogo sopra richiamato ARPAE SAC ha provveduto alla diffida nei confronti di Surgital SPA richiedendo contestualmente di presentare apposita istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 3536/2018 con particolare riguardo alla gestione e al trattamento delle acque reflue derivanti dall'area rifornimento automezzi per il successivo scarico in acque superficiali o in pubblica fognatura e di prevedere, per lo scarico di acque reflue domestiche, l'allaccio con modalità comunque separata dagli altri flussi, alla rete fognaria pubblica considerato che la zona in cui è insediato lo stabilimento Surgital SPA, è servita da fognatura pubblica mista collegata a depurazione.

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 10/04/2019 - assunta da ARPAE SAC con PGRA 2019/62320 - pratica SinaDoc n. 13116/2019, dalla Ditta **Surgital SPA** (Codice Fiscale/P.IVA 01066170398), avente sede legale e attività di produzione pasta fresca surgelata in Comune di Conselice, Via Bastia, n.16/1, località Lavezzola, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 3536/2018, a seguito della modifica dell'assetto fognario mantenendo invariate le emissioni in atmosfera;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo alle Province e ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

- ✓ *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della *DGR n. 286/2005*;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica SinaDoc n. **13116/2019**, emerge che:

- La Ditta Surgital SPA, che svolge attività di produzione pasta fresca surgelata in Comune di Conselice, Via Bastia, n.16/1, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 10/04/2019, apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PGRA 2019/62320, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.3536/2018;
- La modifica sostanziale richiesta prevede la dismissione della piazzola di rifornimento interno degli automezzi e la rimozione del "Diesel Tank" e la separazione delle acque reflue domestiche in apposita rete dedicata e convogliate nella rete fognaria pubblica;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 10/04/2019 (PGRA 2019/62320) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2019/69304);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria documentazione integrativa (PGRA 2019/65145);

DATO ATTO che presso lo stabilimento Surgital SPA sono installati anche impianti termici che rientrano nelle categorie dei medi impianti di combustione di cui al DLgs n.152/2006 e smi e precisamente gli impianti afferenti alle emissioni **E11, E12, E13, E14** gli stessi dovranno essere adeguati secondo le tempistiche indicate all'art.273-bis, commi 5) e 6) del medesimo decreto con particolare riguardo al limite per NOx ovvero ad eventuali limiti di emissione più restrittivi derivanti da norme regionali; mentre per la **nuova** centrale termica di cui al punto di emissione **E46**, i limiti da rispettare sono quelli previsti dal DLgs n.152/2006 e smi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota pg. Provincia n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di emissioni in atmosfera e di scarichi di acque reflue, disciplinate dal DLgs n. 152/2006 e smi, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo.

DATO atto altresì che nel corso del procedimento è stata acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE DI Faenza e Bassa Romagna (PGRA 2019/74291 del 10/05/2019) per la modifica dello scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, necessaria e vincolante per l'adozione dell'AUA.

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.3536/2018 a favore della Ditta Surgital SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione pasta fresca surgelata, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'AUA, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE** dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.3536/2018 dell'11/07/2018 a favore della Ditta **Surgital SPA** (Codice Fiscale/P.IVA 01066170398), avente sede legale e attività di produzione pasta fresca surgelata in Comune di Conselice, Via Bastia, n.16/1, località Lavezzola, a seguito della modifica dell'assetto fognario, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n.3536/2019 soprarichiamata.**
3. DI DARE altresì atto che la presente AUA ricomprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali.
 - 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
 - 4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento, citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA**Condizioni**

- La Ditta Surgital SPA svolge attività di produzione pasta fresca e surgelata nello stabilimento sito in Comune di Conselice, Via Bastia, n.16/1, località Lavezzola;
- l'assetto impiantistico e emissivo, rispetto alla precedente AUA adottata con Determina Dirigenziale 3536/2018, non viene modificato, pertanto si riconfermano i limiti e le emissioni già autorizzate.
- Nello stabilimento sono inoltre presenti emissioni provenienti dalle fasi di cottura, pastorizzazione, estrazione aria sale degustazione, per le quali non vengono indicati limiti specifici, trattandosi esclusivamente di emissioni di vapore e ricambi aria-ambiente.

Le emissioni sono le seguenti:

Emissione E1 – ricambio aria uffici

Emissione E2 - caldaia a metano ad uso civile da 20,6 kWt

Emissione E3 - caldaia a metano ad uso civile da 100 kWt

Emissioni E4/E5 – silos semola – sala macchine 1-

Emissione E6 - pastorizzazione ravioli – sala macchine 2

Emissione E7 - pastorizzazione sala macchine 1

Emissione E8 - pastorizzatori ravioli -sala macchine 2

Emissione E9 - pastorizzazione pasta corta sala macchine 2

Emissione E10 – recupero condense

Emissione E17 (A,B,C,D) – ricambi aria

Emissione E18 – mensa e laboratorio

Emissioni E19/E20/E21 – cottura risotti

Emissione E22 - crepes

Emissione E23/E24/E25 – produzione sughi

Emissione E26 – cottura besciamella

Emissioni E27/E28 - produzione sughi

Emissioni E29/E30/E31 – cottura pasta monoporzioni

Emissione E32 – caldaia ad uso civile spogliatoi da 25,9 kWt

Emissione E33 – caldaia ad uso civile laboratorio e mensa da 33 kWt

Emissione E34 – caldaia ad uso civile spogliatoio donne da 24,8 kWt

Emissioni E35/E36/E37/E38 – pastorizzazione sala macchine 8

Emissioni E39/E40 – precottura sala macchine 9

Emissione E42 – magazzino imballi

Emissione E43 – sfiato scrubber ammoniaca

Emissione E44 – deumidificatore locale spedizioni

Emissione E47 – impianto di depurazione – filtro a carboni attivi e allumina

Emissioni E49/E50/E51 – estrattori locali frigoriferi

Emissioni E52/E53/E54 – silos semola reparto 2017

Emissioni E56/E57 – silos fiocco

Emissione E58 – 5 silos farine

Emissioni E59/E60 – estrattori sala degustazione

Emissione E61 – anti-cucina

Emissione E62 - sala lavaggio

Emissione E63 – besciamella cucina 3

Emissioni E64/E65/E66/E67/E68/E69 – pronto sfoglia

Emissione E70 - mescolatore cucina 3

Emissioni E71 (A,B,C) – 3 cappe degusto

Emissioni E72/E73/E74 – sala degustazione

Emissione E75 – impianto termico ad uso civile a metano – sala degustazione - da 29,8 kWt

Emissioni E76/E77 – cottura pronto sfoglia

Emissione E78 – sala lavaggio
 Emissione E79 – recupero condense
 Emissione E80 – lasagna sala macchine 4
 Emissione E81 – cucina 3
 Emissione E82 - aspirazione cuocitori cucina 4
 Emissione E83 – cuocitori ricciole
 Emissione E84 - cuocitore tortellini sala macchine 4
 Emissione E85 – cuocitori ravioli sala macchine 4
 Emissioni E86/87 – pastorizzazione tortellini sala macchine 7
 Emissione E88 – pastorizzazione ravioli sala macchine 7
 Emissione E89 – cuocitore garganelli sala macchine 7
 Emissione E90 – cuocitore cannelloni
 Emissione E91 – cuocitori piatti pronti
 Emissione E92 - cuocitore cannelloni
 Emissione E93 - cuocitori piatti pronti
 Emissione E94 - cuocitori piatti pronti cucina 4
 Emissione E95 - cuocitori sugosi cucina 4
 Emissione E96 – cuocitori besciamella cucina 4
 Emissione E97 – brasiera cucina 4
 Emissioni E98/E99 – brasiera cucina 5
 Emissione E100 – scrubber ammoniaca
 Emissioni E101/E102 – cottura ravioli sala macchina 5
 Emissione E104 – locale ricarica carrelli elevatori
 Emissione E105 – macchina produzione ghiaccio secco

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E11 – CALDAIA A METANO - STAND - BY

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	200	°C
Durata	Saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12 – CALDAIA A METANO PER PRODUZIONE VAPORE - STAND - BY

Portata massima	1700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	200	°C
Durata	saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E13 – CALDAIA A METANO PER PRODUZIONE VAPORE - STAND - BY

Portata massima	1700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	200	°C
Durata	saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E14 – CALDAIA A METANO PER PRODUZIONE VAPORE - STAND -BY

Portata massima	1700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	200	°C
Durata	saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E15 – SALDATURA –

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	ambiente	
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E41 – PULIZIA PALLETS – F.T. -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E45 - CENTRALE IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	21	m
Temperatura minima	200	°C
Durata	18	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	50	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% e sono da intendersi come valori medi giornalieri.

PUNTO DI EMISSIONE E46 – CALDAIA A METANO PER PRODUZIONE VAPORE (2,05 MWt) – NUOVA -

La caldaia viene utilizzata esclusivamente in caso cui l'impianto di cogenerazione non riesca a mantenere il fabbisogno aziendale.

Portata massima	3150	Nmc/h
Altezza minima	17,6	m
Temperatura	200	°C
Durata	saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**I limiti di emissione sopraindicati sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Il limite indicato per SOx si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.**

PUNTO DI EMISSIONE E48 - TURBINA A GAS METANO TG601 DA 0,6 MW -

Portata massima	11300	Nmc/h
Altezza minima	22	m
Temperatura minima	200	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	150	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. Per la caldaia E46 devono essere espletate le procedure previste dall'art.269 per la messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di 10 giorni. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti indicati, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967	

UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Sulla emissione proveniente dall'impianto di cogenerazione (**E45**) è installato un sistema di monitoraggio in continuo dei seguenti parametri: polveri, NO_x, CO e ossigeno oltre a Portata, umidità, temperatura e pressione dei fumi. Il SMCE deve essere conforme a quanto previsto nell'Allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e smi scegliendo fra sistemi di misura estrattivi e/o non estrattivi o analizzatori in situ path o situ point. In particolare gli analizzatori scelti per gli inquinanti devono essere conformi a quanto previsto al Punto 3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e sottoposti a tarature e verifiche implementando un sistema di gestione del SMCE con requisiti conformi alla norma tecnica UNI EN 14181. Gli strumenti di misura di NO_x, SO_x e Polveri dovranno avere caratteristiche prestazionali minime conformi alla Sezione 8 dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. I sistemi di misurazione in continuo delle emissioni, devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, calibrazione e taratura secondo quanto indicato nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. L'elaborazione, la presentazione e la valutazione dei dati devono essere svolte secondo quanto indicato dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, paragrafo 5. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi orari convalidati. I valori medi orari sono invalidati se la disponibilità dei dati elementari è inferiore al 70%. Il valore medio giornaliero si ottiene dai valori medi orari convalidati e deve essere registrato al termine di ogni giorno.

Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70%, il valore medio giornaliero è invalidato.

Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento dell'impianto nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi il valore medio è ritenuto non significativo.

Se in un anno, più di dieci giorni non sono considerati validi, l'Autorità competente per il controllo prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo in continuo.

Se il gestore prevede che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative è tenuto ad informare tempestivamente ARPAE SAC e ST a mezzo fax o pec.

Il gestore deve predisporre nel caso sopracitato delle misure discontinue del/dei parametro/i non rilevati con il sistema di monitoraggio in continuo.

È possibile inoltre stimare da parametri di processo le emissioni al camino dei principali inquinanti emessi.

Tale procedura di stima deve essere presentata dall'azienda all'Autorità Competente e validata dalla stessa di concerto con ARPAE ST.

I valori misurati con procedure discontinue e/o stimati con algoritmi di calcolo dovranno essere archiviati e resi disponibili alle autorità competenti al controllo.

Relativamente a malfunzionamenti degli analizzatori dello SMCE, nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione, manchino misure in continuo dei parametri di processo necessari al calcolo delle concentrazioni normalizzate (% di Ossigeno, % di Vapore acqueo, ecc.) dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:

- dopo 48 ore dovrà essere effettuata almeno 1 misura discontinua al giorno, ciascuna di durata pari a 60 minuti in sostituzione di quelle continue.

Nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più inquinanti, dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:

- per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento degli apparati di controllo della combustione in caldaia, garantendo in tale modo un regime di marcia noto e correttamente gestito;
- dopo le prime 48 ore di blocco dovrà essere effettuata 1 misura discontinua al giorno, della durata di almeno 60 minuti, per Polveri, NO_x, SO_x e CO non misurati, in sostituzione delle misure continue.

In merito alla gestione dello SME la ditta è tenuta alla redazione del Manuale.

Ai sensi dell'art. 271, comma 14) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera indicati, il gestore è tenuto ad informare la SAC e il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna entro le 8 ore successive. Resta fermo l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.

6. Di indicare, quale termine ultimo per la messa a regime della emissione **E46 - Caldaia, il 31/12/2019**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per i punti di emissione indicati con **E15 ed E41**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le ore di effettivo funzionamento delle caldaie denominate E11,E12, E13,E14, E46;**
- **le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici (civili e produttivi) con frequenza almeno annuale. Per gli impianti termici ad uso civile, l'annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto;**
- **le manutenzioni da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **le sostituzioni dei filtri a carboni attivi installati sull'aspirazione posta sull'impianto di depurazione (E47), con frequenza almeno quadrimestrale.**

Per il Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni installato sull'impianto di cogenerazione E45, la Ditta è tenuta a rispettare quanto indicato al precedente punto 5) della presente AUA.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni:

- le acque reflue sono costituite da acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione e confezionamento di prodotti alimentari e produzione di prodotti surgelati, che subiscono un trattamento in un impianto di depurazione Chimico - Fisico e Biologico; Attualmente l'impianto di depurazione aziendale ha una potenzialità pari a 230 mc/giorno di reflui da trattare con carichi di punta massima di 250 mc/giorno;
- Con la modifica sostanziale presentata, la Ditta dichiara l'invarianza del ciclo produttivo presso lo stabilimento rispetto all'Autorizzazione vigente; di conseguenza lo scarico **S1**, relativo alle **acque meteoriche di dilavamento pulite**, rimane invariato e convoglia nel Canale Bentivoglio, mentre lo scarico **S2** sarà costituito esclusivamente dalle acque reflue di processo (**acque reflue industriali**) a seguito della dismissione della piazzola di rifornimento interno degli automezzi e la rimozione del "diesel tank";
- Le **acque reflue domestiche**, provenienti dai servizi igienici e spogliatoi, recapiteranno invece, in due punti di consegna in pubblica fognatura, mediante rete fognaria dedicata: uno in Via Bastia e l'altro su Via Falzoni.
- **La Ditta conferma inoltre che l'obiettivo principale dell'impianto di depurazione rimane quello di produrre acqua idonea per essere riutilizzata nell'impianto di raffreddamento a torri evaporative e solo la parte in esubero verrà riversata nel Canale Bentivoglio;**
- Le **acque reflue industriali** sono quindi costituite esclusivamente da acque provenienti dall'attività di **lavorazione e surgelazione prodotti alimentari** e vengono inviate all'impianto di depurazione (Depur Padana Acque), adeguatamente dimensionato, per poi essere scaricate *in acque superficiali* previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento (**S2**).

L'impianto è caratterizzato dalle seguenti fasi di trattamento:

- sezione di pre- trattamento chimico fisico di flottazione: pozzetto di sollevamento - grigliatura - vasca di accumulo/omogenizzazione e rilancio reflui da trattare al primo step del trattamento chimico-fisico di flottazione indotta.
- Sezione di trattamento biologico con membrane piane di ultrafiltrazione (M.B.R.): a valle del trattamento chimico fisico di flottazione, i reflui chiarificati giungono alle vasche di trattamento biologico (costituito dalle vasche di denitrificazione, ossidazione e dal reattore M.B.R.). Sul fondo della vasca di ossidazione è collocato un circuito pneumatico di distribuzione/insufflazione aria a bassa pressione per favorire un'ottimale trasmissione di ossigeno nell'acqua, necessario al trattamento biologico operato per mezzo di microrganismi aerobici.

La planimetria delle rete fognaria viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni:

- Lo scarico delle **acque reflue industriali**, nel pozzetto ufficiale di prelevamento (**S2**), dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;
- Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla sopra citata Tabella. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: **pH-**

BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali, Tensioattivi Totali, Cloruri, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, Solfati, Solfuri , Grassi e oli animali;

- Deve essere effettuata periodica manutenzione/pulizia all'impianto di trattamento acque reflue industriali, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni vanno smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente;
- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nei corpi recettori al fine di evitare esalazioni moleste e proliferazione di insetti;
- Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;
- Lo scarico individuato come **S1** che convoglia nel Canale Bentivoglio, deve essere costituito esclusivamente da acque meteoriche pulite;
- Gli scarichi delle acque reflue domestiche dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal Vigente Regolamento di Fognatura;
- I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., devono essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.